

biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo superiore a 1.000.000,00 euro. Tale programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, e i suoi successivi aggiornamenti dovranno essere comunicati agli uffici preposti al controllo di gestione e pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dell'ANAC. I dati di programmazione dovranno inoltre essere trasmessi al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, d.l. n. 66/2014. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non potranno ricevere alcuna forma di finanziamento da parte delle P.A., fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi e quelle dipendenti da sopravvenute disposizioni normative. La violazione di tali previsioni è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti e dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla *performance*.

5. *Versamento dei risparmi (art. 1, comma 506)*: con riferimento al versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle somme conseguenti all'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa da parte delle società inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT ex art. 1, comma 3, legge n. 196/2009, si prevede che tale versamento sia effettuato in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile. A tal fine, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista dovranno deliberare, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.
6. *Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata*: si rafforza il sistema di centralizzazione degli acquisti, prevedendo:
 - a) la facoltà per le P.A. e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A. individuate dall'ISTAT ex art. 1, legge n. 196/2009, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di procedere ad affidamenti per specifiche categorie merceologiche, anche al di fuori delle convenzioni Consip, a condizione che gli stessi i) conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica e ii) prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% (in caso di telefonia fissa o mobile) e del 3% (in caso di carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento) rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip (c.d. *outside option*). Tutti i contratti stipulati

secondo tali modalità dovranno essere sottoposti a condizione risolutiva (con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati) e dovranno essere trasmessi all'ANAC. In via sperimentale, la c.d. *outside option* non troverà applicazione nel triennio 2017-2019 (comma 494);

- b) l'obbligo, per le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ex art. 3, comma 26, d.lgs. n. 163/2006, ad eccezione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, di utilizzare i parametri di prezzo-qualità definiti dalle convenzioni Consip, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse ex art. 26, comma 3, legge n. 488/1999 (obbligo di rispetto del *benchmark*) (comma 495);
- c) l'estensione della possibilità di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip, anche con riferimento alle attività di manutenzione (comma 504);
- d) che con decreto del MEF, sentita l'ANAC, siano definite le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni Consip, in base agli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione e a quelli qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica. Una volta attivate tali convenzioni, i valori delle caratteristiche essenziali ed i relativi prezzi saranno pubblicati sul sito del MEF e sul portale degli acquisti in rete. Tali dati costituiranno i parametri di prezzo-qualità di riferimento ex art. 26, comma 3, legge n. 488/1999. Nei casi di indisponibilità della convenzione Consip ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'ANAC, l'Autorità, sentito il MEF, dovrà individuare con proprio provvedimento le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione Consip. A tale scopo, i prezzi forniti dall'ANAC costituiranno il prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima. È inoltre rimessa all'ANAC la determinazione annuale dei costi standard per tipo di servizio e fornitura, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le P.A. obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip potranno procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione, specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della P.A., per mancanza di caratteristiche essenziali (commi 507-510).

7. *Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività nelle P.A. (art. 1, commi 512-517)*: al fine di garantire la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia informatica e di connettività, realizzando, nel triennio 2016-2018, un risparmio complessivo pari al 50% della spesa annuale media sostenuta nel triennio 2013-2015, al netto dei canoni per i servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip, si prevede:
- a) l'obbligo, per le P.A. centrali e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A. individuate dall'ISTAT ex art. 1, legge n. 196/1999, di provvedere ai propri approvvigionamenti in tali settori esclusivamente tramite Consip per i beni e i servizi disponibili presso la stessa. È consentito ai predetti soggetti procedere ad un autonomo approvvigionamento, previa autorizzazione motivata dell'Organo di Vertice, a) nel caso in cui l'acquisto riguardi beni e servizi informatici non disponibili presso Consip (perché non presenti ovvero inidonei a soddisfare l'interesse della P.A.) o b) in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Tali approvvigionamenti dovranno essere comunicati all'ANAC e all'Agid. In ogni caso, i risparmi derivanti dall'applicazione delle predette misure dovranno essere destinati dall'Amministrazione interessata, in via prioritaria, agli investimenti in materia di innovazione tecnologica;
- b) che l'inosservanza delle predette disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
8. *Limiti ai compensi (art. 1, commi 672-674)*: mediante la sostituzione dell'art. 23-bis, comma 1, d.l. n. 201/2001, si demanda ad un decreto del MEF, da emanarsi entro il 30 aprile 2016 (sentita la Conferenza unificata, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti), l'individuazione di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi delle società direttamente e indirettamente controllate dalle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate) al fine di individuare fino a 5 fasce per la classificazione delle medesime. Per ciascuna fascia sarà determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i Consigli di amministrazione devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti, che non potranno comunque eccedere il limite massimo di € 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre P.A. Fino all'adozione del citato decreto

del MEF, continua a produrre i propri effetti del decreto del MEF n. 166/2013. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto, sono inoltre abrogati i commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 23-*bis*, d.l. n. 201/2011.

9. *Obblighi di pubblicazione (art. 1, commi 675-676)*: si prevede l'obbligo, per le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre P.A. di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate) di pubblicare entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, una serie di informazioni specificamente dettagliate nella norma. La pubblicazione di tali informazioni è condizione di efficacia per il pagamento del compenso, ed in caso di omessa o parziale pubblicazione, sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta il soggetto responsabile della pubblicazione (cfr. responsabile della trasparenza) nonché il soggetto che ha effettuato il pagamento.
10. *Proroga termini (art. 1, commi 807-809)*: si proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), qualora nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013, si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica o l'espletamento di procedure VAS o VIA. Non è prevista l'applicazione di sanzioni, ove l'OGV sia assunta entro il 30.06.2016. Di contro, si applicherà la sanzione complessiva dell'1,5% del finanziamento totale concesso nel caso in cui l'assunzione dell'OGV abbia luogo nel semestre 1° luglio-31 dicembre 2016. La mancata assunzione di OGV nel termine prorogato determina la definitiva revoca del finanziamento.

Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “*Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative*” (c.d. decreto “Mille proroghe”), conv. in legge 25 febbraio 2016, n. 21

Il decreto, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 e in vigore dallo stesso 30 dicembre 2015, è stato convertito dalla legge n. 21/2016 (in vigore dal 27 febbraio 2016) e reca le seguenti disposizioni di interesse.

1. *Proroga dei termini in materia di infrastrutture e trasporti (art. 7)*: si proroga:

- a) (dal 31 dicembre 2015) al 31 luglio 2016 il termine previsto dell'art. 8, comma 3-*bis*, d.l. n. 192/2014, che ha innalzato al 20% dell'importo contrattuale da anticipare alle imprese al momento dell'installazione del cantiere, dietro prestazione di idonea garanzia, e da recuperare gradualmente nel corso dei lavori (comma 1). Tale anticipazione, che dovrà essere prevista e

- pubblicizzata nel bando di gara, si applica alle sole gare bandite a decorrere dal 1° marzo 2015 e fino al 31 luglio 2016;
- b) (dal 31 dicembre 2015) al 31 luglio 2016 il regime transitorio agevolato per la dimostrazione i) dei requisiti speciali per qualificazione SOA, consentendo la dimostrazione dei requisiti maturati negli ultimi 10 anni (anziché nei migliori 5 degli ultimi 10); ii) dei requisiti dei progettisti per l'affidamento dei servizi di ingegneria (migliori 5 anni dei 10 precedenti) (art. 253, commi 9-bis e 15-bis Codice) (comma 2, lett. a) e b);
- c) (dal 31 dicembre 2015) al 31 luglio 2016 il termine fino al quale le stazioni appaltanti possono disporre l'esclusione automatica delle offerte anomale per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 253, comma 20-bis Codice);
- d) (dal 31 dicembre 2015) al 31 luglio 2016 la possibilità di utilizzare, per la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori, al fine di consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a contraente generale (artt. 189, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 e 357, comma 27, del d.p.r. n. 207/2010) (commi 3 e 4);
- e) (dal 31 dicembre 2015) al 31 luglio 2016 il termine fino al quale, negli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, il periodo di attività documentabile per dimostrare il requisito della cifra di affari è quello riferito ai migliori 5 anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando (anziché al solo quinquennio) (art. 357, comma 19-bis, d.p.r. n. 207/2010) (comma 4-bis);
- f) (dal 1° gennaio 2016) al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 1-bis, d.l. n. 66/2014, che eliminano l'obbligo di pubblicazione degli avvisi e bandi sui quotidiani.

2. Proroga di termini in materia economica e finanziaria (art. 10): si proroga:

- a) per l'anno 2016 il divieto (*ex* art. 1, comma 141, legge n. 228/2012) per le P.A. inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT *ex* art. 1, comma 3, legge n. 196/2009, di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (art. 10, comma 3);
- b) a tutto il 2016 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10% – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle P.A. di cui all'art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 ai componenti di organi

- di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo *ex art.* art. 6, comma 3, d.l. n. 78/2010;
- c) a tutto il 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle P.A. inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT *ex art.* 1, comma 3, legge n. 196/2009 e utilizzati a fini istituzionali.
3. *Proroga dei termini relativi a interventi emergenziali (art. 11):* si proroga al 31 dicembre 2016 l'incarico del Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità interrotta o danneggiata a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel novembre 2013, attribuito al Presidente dell'ANAS a norma dell'art. 1, comma 123, legge n. 147/2013.

Disposizioni di rilievo normative successive al 1° gennaio 2016

Per quanto concerne poi le novità normative intervenute successivamente al 1° gennaio 2016, si segnala l'emanazione delle seguenti disposizioni;

Regolamento di esecuzione (UE)2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE).

Il regolamento, pubblicato sulla G.U.U.E. L 3/16 del 6 gennaio 2016, stabilisce, in attuazione dell'art. 59, par. 2 Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE), il cui impiego diverrà obbligatorio a decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento della Direttiva e, al più tardi, dal 18.04.2016.

Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. collegato Ambiente)

La legge, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016 e in vigore da 2 febbraio 2016, individua una vera e propria Agenda Verde del Governo - volta a disciplinare tematiche quali la protezione della natura, gli acquisti e gli appalti verdi, la gestione dei rifiuti, la difesa del suolo, il servizio idrico, l'acqua pubblica – mediante una semplificazione e modernizzazione del quadro normativo di riferimento, creando nel contempo le condizioni per investimenti e crescita economica nel campo della *green economy*.

Legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante “*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014*

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture"

La legge, pubblicata sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2016 entrata in vigore dal 13 febbraio 2016, definisce i principi e i criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio delle deleghe legislative per il recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti e concessioni e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, recante l'«*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*»

Il decreto, adottato in recepimento delle direttive europee in materia di appalti e concessioni nel rispetto dei criteri direttivi definiti dalla citata legge n. 11/2016, è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, entrando in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. Come chiarito dall'art. 216, comma 1, fatto salvo quanto previsto nelle singole disposizioni Codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla predetta data, non siano ancora stati inviati gli inviti.

Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (c.d. decreto “Madia”)

Lo schema di decreto legislativo in esame – approvato, in via preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 - interviene sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle P.A. mediante diverse misure che hanno un impatto diretto sull'operatività di ANAS:

1. sono previste le *Società in house* (art. 16) le quali ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che

XIX

avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. *Misure in materia di gestione del personale (art. 19)*: prevede che le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.



ANAS

BILANCIO INTEGRATO 2015



PAGINA BIANCA



ANAS

BILANCIO INTEGRATO 2015





Il presente bilancio è stato redatto anche sulla base dei contenuti dei documenti emessi dal I.I.R.C. - *International Integrated Reporting Council* e presenta sia le performance economico-finanziarie che socio-ambientali dell'ANAS S.p.A., il modello di business, il sistema di governance e un'analisi del contesto di riferimento.



INDICE

LETTERA DEL PRESIDENTE	6
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI	9
1. SUMMARY "ANAS 2015"	11
2. PROFILO SOCIETARIO	17
2.1 Identità e missione	18
2.2 La storia	20
2.3 La strategia	22
2.4 Il modello di business	22
2.5 Profilo e struttura del Gruppo	26
2.6 La corporate governance	29
2.6.1 Organi societari	31
2.6.2 Sistema dei controlli e relative attività	33
2.6.3 Governance della sostenibilità	41
3. RELAZIONE SULLA GESTIONE	43
3.A ECONOMICO-FINANZIARIA	45
3.1 Andamento patrimoniale, economico e finanziario della capogruppo	45
3.1.1 Andamento patrimoniale ed economico	45
3.1.2 Andamento della gestione finanziaria	50
3.1.3 Indici di performance	53
3.2 Considerazioni generali sulla gestione	54
3.3 Scenari normativi e del mercato	58
3.4 Analisi della gestione per aree di attività	71
3.4.1 Procedure di gara e contrattualizzazione	71
3.4.2 Progettazione e realizzazione lavori	72
3.4.3 Realizzazione e controllo	74
3.4.4 Operation e coordinamento del territorio	81
3.5 Attività connesse alla gestione della rete	87
3.6 Attività di ricerca e sviluppo	91
3.7 Finanza	95
3.8 Attività internazionali	99
3.9 Ex Fondo Centrale di Garanzia	104
3.10 Rapporti con società partecipate	106
3.B FATTORI DI RISCHIO, PROSPETTIVE ED ALTRE INFORMAZIONI	130
3.1 Fattori di rischio, gestione del contenzioso ed equilibrio fonti-impieghi	130
3.2 Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2015	149
3.3 Altre informazioni richieste dall'art. 2428 C.C.	151
3.4 Adempimento ex D.M. 27 marzo 2013 - Conto consuntivo in termini di cassa	159
3.5 L'evoluzione prevedibile della gestione	160
Proposta all'Azionista	163
4. SEZIONE DI SOSTENIBILITÀ	165
4.1 La creazione di valore	167
4.2 Il coinvolgimento degli Stakeholder	168
4.2.1 Mappatura ed analisi di rilevanza	168
4.2.2 Stakeholder engagement ed obiettivi	170
4.2.3 Produzione e distribuzione del valore economico	172



BILANCIO INTEGRATO 2015

4.3 Gli stakeholder interni	173
4.3.1 Il personale	173
4.3.1.1 La composizione del personale ANAS	173
4.3.1.2 La selezione del personale, assunzioni e turn over	176
4.3.1.3 La riqualificazione e la formazione delle risorse umane	180
4.3.1.4 Il sistema retributivo e le pari opportunità	181
4.3.1.5 Le iniziative per i dipendenti	182
4.3.1.6 La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	184
4.3.1.7 Le relazioni industriali	188
4.3.2 L'Azionista	188
4.4 Gli stakeholder esterni	189
4.4.1 gli utenti	189
4.4.1.1 Le relazioni con il pubblico	190
4.4.2 Rapporti istituzionali	194
4.4.3 Le relazioni con i media	194
4.4.4 I fornitori	195
4.4.4.1 Le modalità di selezione e valutazione dei fornitori	195
4.4.4.2 La sostenibilità negli acquisti	196
4.4.4.3 L'analisi degli acquisti nel 2015	197
4.4.5 La comunità di riferimento	199
4.4.6 L'ambiente	200
4.4.6.1 ANAS e il suo rapporto con l'ambiente	200
4.4.6.2 La compatibilità ambientale delle nuove opere	201
4.4.6.3 L'uso responsabile delle risorse	209
4.4.6.4 Le emissioni ed i rifiuti	214
4.4.6.5 L'inquinamento acustico	216
4.4.6.6 Progetti di ricerca e sviluppo	217
4.5 Prevenzione della corruzione	218
4.5.1 Il Piano Anticorruzione	219
4.5.2 L'aggiornamento del Piano Anticorruzione: le attività da sviluppare nel 2016	220
4.5.3 Le altre attività svolte nel 2015	220
4.5.4 Il reporting sul X principio	221
4.6 Nota Metodologica	222
4.7 Indice dei Contenuti GRI	227
4.8 Tabella di correlazione GRI G4 - Principi del Global Compact	232
Relazione limitata della Società di revisione sulla Sezione di sostenibilità	234
BILANCIO DI ESERCIZIO ANAS S.p.A.	239
SCHEMI DI BILANCIO	240
NOTA INTEGRATIVA	247
BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO ANAS	315
SCHEMI DI BILANCIO	316
NOTA INTEGRATIVA	323
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA AL 31/12/2015 (EX D.M. 27 MARZO 2013)	377
RELAZIONI	393





LETTERA DEL PRESIDENTE

BILANCIO INTEGRATO 2015



Cari lettori,

il Bilancio Integrato è lo strumento che ANAS mette a disposizione di tutti per rendicontare le proprie *performance* annuali, sia finanziarie che di sostenibilità.

In questo primo anno di attività il nuovo CdA ha avviato un profondo processo di rinnovamento che ambisce in sintesi a restituire ad ANAS il ruolo di grande *player* nazionale del settore infrastrutturale, dotandola di una maggiore autonomia economico finanziaria, rinnovando l'organizzazione aziendale e i suoi quadri dirigenziali, migliorando i processi interni e i processi di interazione con l'esterno e rendendo l'Azienda più dinamica ed efficiente nella sua missione, con una forte azione di recupero di credibilità e di reputazione.

Il Bilancio 2015 di ANAS chiude con un utile di 16,7 milioni di Euro, risultando tra i Gestori Stradali più efficienti del nostro Paese. Complessivamente nel corso dell'esercizio ANAS ha bandito gare per un importo di 1,1 miliardi di Euro, importo minore alle attese per via delle nuove modalità autorizzative degli interventi e della transizione organizzativa tuttora in atto. Tuttavia ANAS ha, recentemente, avviato un numero senza precedenti di bandi di gara con l'obiettivo di perseguire un ambizioso piano di valorizzazione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture esistenti al fine, tra l'altro, di recuperare il gap manutentorio accumulato negli anni passati, migliorare le *performance* qualitative delle strade anche con rilevanti investimenti in tecnologia (operazioni #bastabuche, #stradepulite e #stradetecnologiche) e riaprire arterie che da anni sono chiuse o presentano limitazioni alla circolazione per problemi di frane o di dissesto idrogeologico del territorio (operazione #bastastradeabbandonate).

Nel 2015 l'avanzamento nei cantieri in corso, consegnati e ultimati per nuove opere, ha comportato una produzione di poco superiore a 1,7 miliardi di Euro, scontrandosi con difficoltà operative e con la crisi finanziaria del settore che hanno condizionato il risultato finale. Anche questo dato è però destinato a restituire nel futuro risultati più ambiziosi, grazie al riavvio della filiera produttiva che l'Azienda si è impegnata a perseguire. Alla data del 31 dicembre 2015 si registrano lavori in esecuzione per un ammontare di 7,5 miliardi di Euro.

Nel secondo semestre del 2015, ANAS ha anche affrontato e risolto alcune grandi emergenze nazionali della viabilità, quali in particolare la chiusura dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria in corrispondenza del Viadotto Italia e la chiusura dell'Autostrada A19 Palermo-Catania in corrispondenza del Viadotto Himera.

A livello di programmazione, per la prima volta ANAS ha varato un articolato Piano di investimenti che copre un arco temporale quinquennale (2015-2019) e prevede oltre 20,2 miliardi di Euro, in gran parte già finanziati grazie ai fondi della Legge di Stabilità, per più di 3.600 km di strade, di cui 8,8 miliardi di Euro per il completamento di itinerari, 8,2 miliardi destinati alla manutenzione straordinaria e 3,2 miliardi per le nuove opere.